



L'Agenzia delle entrate con una circolare del 28 febbraio 2020 ha introdotto nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica, introducendo nuove importanti modifiche.

Con queste modifiche alla fattura elettronica le partite Iva potranno superare, anche per le operazioni passive, l'esterometro e, soprattutto, gestire con un'unica modalità del tutto digitalizzata l'intero flusso delle fatture: non solo quelle nazionali, ma anche quelle estere.

Le operazioni coinvolte

Si tratta di quelle operazioni nazionali a cui si applica il regime in reverse charge, siano esse effettuate da imprese non residenti ma che sono rilevanti ai fini IVA in Italia per il requisito della territorialità (previsto negli articoli dal 7 al 7-septies del DPR 633/1972), i cui obblighi connessi, non potendo essere assolti dai cedenti/prestatori, sono posti normativamente a carico dei cessionari o committenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.

La questione risolve un importante profilo operativo aziendale perché il sistema previgente è caratterizzato dalla presenza di "fasi" analogiche che interrompono il processo digitale creato dall'introduzione della fattura elettronica, considerato che la documentazione fiscale (analogica) posta in essere dai soggetti non residenti comporta procedure contabili e di conservazione diverse da quelle della fatturazione elettronica.

Reverse charge interno ed esterno

Il reverse charge è definito "interno" quando riguarda operazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia. Questo è il meccanismo: chi emette la fattura non addebita l'IVA al cessionario/committente, ed è costui che provvede alla applicazione integrando la fattura ricevuta con l'IVA secondo l'aliquota propria dei beni o servizi acquistati e generando una operazione contabile ed IVA di segno opposto per neutralizzarne gli effetti. La prima applicazione del reverse charge in Italia si è avuta con l'articolo 74, commi 7 e 8, DPR 633/1972, nel testo in vigore dal 20/12/1984 dopo le modifiche apportate dal D.L. 853 del 19/12/1984, rispettivamente per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet), e per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi. Successivamente si è avuta una progressiva estensione anche ad altri beni / servizi e l'intervento normativo è stato realizzato mediante progressiva modifica dell'articolo 17 del DPR 633/1972.



Il reverse charge è definito “esterno” quando invece riguarda operazioni poste in essere da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Si tratta in particolare degli acquisti intracomunitari, degli acquisti da soggetti UE che non rappresentano cessioni intercomunitarie e delle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti ed aventi il requisito della territorialità.

Tra le novità introdotte:

dati del bollo: elimina l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo del bollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;

gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l’altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam;

estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;

nuovi codici di errore che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

modifiche introdotte al formato Xml per quanto riguarda i “tipidocumento” (TD) e “natura” (N).

Per i “tipidocumento” (TD), il sistema permetterà di gestire in modo più dettagliato i documenti. Questa modifica comporta una migliore gestione delle autofatture, delle fatture differite, dei casi di inversione contabile interno ed esterno e di estrazione dal deposito Iva.

Con la FAQ n. 26 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” (ossia operazione effettuata in regime di reverse charge interno) era ammessa una modalità alternativa all’integrazione della fattura mediante la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Tuttavia, in alternativa alla generazione del documento da allegare alla fattura elettronica – operazione in tutta onestà non immediata e semplice tecnicamente – è stata ammessa la possibilità di generare una “autofattura” elettronica con Tipo documento TD01 (da non confondere con autofattura art.6 comma 8, Decreto Legislativo 471/1997, TD20), con cedente/prestatore e cessionario/committente identici, in modo da evitare la generazione di un documento “atipico” che comunque non sarebbe stato agevole “allegare” alla fattura elettronica di riferimento.



Con la successiva FAQ n. 38 l’Agenzia ha chiarito che per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari il cessionario committente era comunque tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del Decreto Legislativo n. 127/15, non essendo possibile avvalersi della procedura di emissione della “autofattura” di cui ho detto sopra. Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche e del tracciato della fattura elettronica avvenuto col provvedimento n. 99922 del 28 febbraio scorso, i problemi appena evidenziati sono stati risolti con l’inserimento dei nuovi codici TD16, TD17 e TD18 e TD19, utilizzabili a partire dal prossimo 1 gennaio 2021.

Per consentire l’ingresso dalla porta principale delle fatture con reverse charge esterno e delle autofatture per operazioni con l’estero sono stati modificati i controlli di coerenza del campo IDPaese, specificando che se viene impostato ad IT con un Tipo Documento diverso dai codici T17, TD18 e TD19 il file viene scartato con errore 00473.

Autofatture

Viene previsto un nuovo codice TD27: fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Questo codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dal SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto. Queste infatti sono delle proprie fatture che generano un’imposta a fronte di un’operazione per la quale l’imposta rimane in capo al cedente e non è detraibile da parte del cessionario.

Fatture differite

Più chiarezza per le fatture differite con i nuovi codici:

TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio;

TD25 per la fattura differita per triangolari interne.

Reverse charge interno



TD16: per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SDI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (come ad esempio le pulizie degli edifici o i subappalti). Questa integrazione non è obbligatoria ed è consigliata solo per coloro che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall’Agenzia delle Entrate. Qui è necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per la difficoltà di compilare come cessionario e come cedente, lo stesso soggetto. Questa operazione rientra tra i casi di errori e quindi richiede maggiore valutazione.

Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile

Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni si elimina l’obbligo dell’esterometro.

TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero. Questa ipotesi riguarda il caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente in favore di un soggetto residente, qualora la prestazione si consideri effettuata sul territorio Italiano, per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, DPR 633/1972. La trasmissione al SDI del documento comporterà l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’esterometro previsto dall’art. 1, comma 3bis, del Decreto Legislativo n. 127/2015;

TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni. Questa ipotesi ricorre quando un soggetto UE non residente effettua una cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano, per cui l’operazione, non rappresentando una cessione intracomunitaria, è documentata dalla fattura emessa dal soggetto non residente, ed in relazione alla quale il cessionario della merce è obbligato ad emettere autofattura. Questa procedura deve essere attivata anche qualora il soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentate fiscale, in Italia;

TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;

TD21: autofattura per splafonamento si estende il campo di azione dei codici per regolarizzare le fatture ricevute ovvero per correggere eventuali splafonamenti.

Codici natura (N)

L’intervento si focalizza su tre codici N2: operazioni non soggette; N3: operazioni non imponibili; N6: operazioni a reverse charge.



N2

Allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Le operazioni non soggette hanno un impatto diretto sul volume d'affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

La novità è la distinzione in tre codici:

N2: generico (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)

N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2: non soggette - altri casi

N3

In relazione alle operazioni non imponibili vengono previste 7 casi che ricomprendono:

N3: generico (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)

N3.1: esportazioni

N3.2: cessioni intracomunitarie

N3.3: cessioni verso San Marino

N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5: cessioni non imponibili con lettere d'intento

N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

N6

Riguardo alle operazioni ad inversione contabile sono stati istituiti 10 codici di cui uno generico (N6) e 9 codici specifici.



N6: generico (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)

N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2: cessione di oro e argento puro

N6.3: subappalto nel settore edile

N6.4: cessione di fabbricati;

N6.5: cessione telefoni cellulari;

N6.6: cessione di prodotti elettronici

N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;

N6.8: operazioni settore energetico

N6.9: altri casi.



Riepilogo delle tabelle

<RegimeFiscale>	
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

<TipoCassa>	
TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05	Cassa nazionale del notariato
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
TC13	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)



TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS

<ModalitaPagamento>	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA

<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito



TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD16	integrazione fattura reverse charge interno
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	autofattura per splafonamento
TD22	estrazione beni da Deposito IVA
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3	non imponibili (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi



N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assoluta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

<TipoRitenuta>	
RT01	ritenuta persone fisiche
RT02	ritenuta persone giuridiche
RT03	contributo INPS
RT04	contributo ENASARCO
RT05	contributo ENPAM
RT06	altro contributo previdenziale